

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO
ESPERTO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Torino, li 08 Settembre 2011

Circolare n. 10/2011

Oggetto: Posta Elettronica Certificata – Obblighi previsti dal D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella Legge 2/2009.

Gentile Cliente,

facendo riferimento ai convegni svolti presso il ns. Studio in data 14 aprile 2010 “La sicurezza delle comunicazioni telematiche e posta elettronica certificata” e in data 27 gennaio u.s. “Legge di stabilità per il 2011” colgo l’occasione per rammentarLe l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.a.s., s.n.c. e società cooperative) di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e la conseguente comunicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese di competenza.

Sono interessate a tale adempimento esclusivamente le imprese costituite in forma societaria prima del 29 novembre 2008 in quanto per le società costituite successivamente l’obbligo vige già in fase di iscrizione al Registro delle Imprese.

La scadenza prevista per la trasmissione telematica dell’indirizzo PEC presso il Registro delle Imprese è fissata per il 29 novembre p.v.

La pratica telematica è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Lo Studio si rende disponibile, per i Clienti obbligati all’adempimento, alla esclusiva trasmissione telematica degli indirizzi PEC pervenuti precisando quanto segue:

- le società soggette all’obbligo dovranno dotarsi dell’indirizzo PEC e dovranno comunicarlo, consegnando o trasmettendo il certificato di attribuzione, allo Studio improrogabilmente entro e non oltre il 30 ottobre 2011;
- le società che hanno già provveduto alla trasmissione dell’indirizzo PEC allo Studio dovranno, entro e non oltre il 30 ottobre 2011, comunicare eventuali variazioni intercorse;
- le società in possesso dell’indirizzo PEC dovranno verificare che la data di scadenza del servizio sia successiva alla data termine prevista dalla Legge (29 novembre 2011) e darne conferma scritta allo Studio;
- le società costituite successivamente al 29 novembre 2008 e per le quali risulta già iscritto l’indirizzo PEC in Visura Camerale devono comunicare allo Studio eventuali variazioni intercorse.

Qualora il provider da Voi prescelto non Vi fornisca l’attestato di attribuzione Vi invito a contattare lo Studio nella persona del dott. Giorgio Orecchia per definire modalità di attestazione alternative.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Lorenzo Perinnetto